

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2009

che modifica l'allegato 3, parte I, dell'Istruzione consolare comune relativamente all'obbligo del visto aeroportuale per i cittadini di paesi terzi

(2009/1015/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto ⁽¹⁾,

vista l'iniziativa della Repubblica federale di Germania,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato 3, parte I, dell'Istruzione consolare comune contiene la lista comune dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto di transito aeroportuale (VTA) in tutti gli Stati membri.
- (2) Per quanto riguarda i cittadini etiopi, la Germania e i Paesi Bassi desiderano limitare l'obbligo di VTA alle persone che non siano titolari di un visto valido rilasciato per uno Stato membro o per uno Stato parte dell'accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, per il Canada, il Giappone o gli Stati Uniti d'America. È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato 3, parte I, dell'Istruzione consolare comune.
- (3) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'*acquis* di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel suo diritto interno.
- (4) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ⁽²⁾, che rientrano nel settore di

cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo ⁽³⁾.

- (5) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen ⁽⁴⁾, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione di tale accordo a nome della Comunità europea ⁽⁵⁾.
- (6) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/261/CE, del 28 febbraio 2008, sulla firma di tale protocollo a nome della Comunità europea ⁽⁶⁾.
- (7) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen ⁽⁷⁾. Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (8) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen ⁽⁸⁾. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

⁽¹⁾ GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁽⁵⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

⁽⁸⁾ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

- (9) Per quanto riguarda Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.
- (10) La presente decisione costituisce un atto basato sull'*acquis* di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato 3, parte I, dell'Istruzione consolare comune è così modificato:

- 1) alla voce concernente l'Etiopia è inserita la nota seguente:

«Per la Germania e i Paesi Bassi

Non è richiesto un VTA:

— ai cittadini titolari di un visto valido per uno Stato membro o per uno Stato parte dell'accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, per il Canada, il Giappone o gli Stati Uniti d'America o che ritornano da tali paesi dopo aver utilizzato il visto.»;

- 2) dopo l'elenco dei paesi terzi nella parte esplicativa, dopo il terzo comma è aggiunto il comma seguente:

«Le deroghe all'obbligo del visto di transito aeroportuale si applicano anche ai transiti aeroportuali di un cittadino di un paese terzo titolare di un visto valido per uno Stato membro o per uno Stato parte dell'accordo del 2 maggio 1992 sullo Spazio economico europeo, per il Canada, il Giappone o gli Stati Uniti d'America che viaggia verso un qualsiasi altro paese terzo. Non si applicano ai transiti aeroportuali di un cittadino di un paese terzo nel viaggio di ritorno da un qualsiasi paese terzo dopo la scadenza del suddetto visto.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. CARLGREN